

Da
A "segreteria@pec.porto.ancona.it" <segreteria@pec.porto.ancona.it>
Cc
Data mercoledì 20 dicembre 2017 - 17:03



ARR-010339-21_12_2017

Richiesta chiarimenti - Gara CIG 719638873D

Con riferimento alla gara INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER L'AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA WI-FI NEL PORTO DI ANCONA NELLA ZONA PORTUALE COMPRESA FRA IL MANDRACCHIO ED IL MOLO NORD E SUCCESSIVA MANUTENZIONE - CIG 719638873D Vi poniamo il seguente quesito:

1) Si chiede di confermare che non è subappalto l'eventuale subcontratto affidato dall'aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (Art. 105, comma 2, secondo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016 e smi).

Cordiali saluti

ADSP	
MARE ADRIATICO CENTRALE	
Presidente	<input type="checkbox"/>
Segretario Generale	<input type="checkbox"/>
Ufficio Sviluppo Prom. e Stat.	<input type="checkbox"/>
Direzione AA.GG.	<input checked="" type="checkbox"/>
Direzione Tecnica	<input type="checkbox"/>
Direzione Amministrativa	<input type="checkbox"/>
Protocollo Riservato	<input type="checkbox"/>



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona



PAR-006103-22_12_2017

Spett.le

Oggetto: "INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER L'AMPLIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA WI-FI NEL PORTO DI ANCONA NELLA ZONA PORTUALE COMPRESA FRA IL MANDRACCHIO ED IL MOLO NORD E SUCCESSIVA MANUTENZIONE

Codice CUP: J34B17000010005 – Codice CIG: 719638873D

Riscontro quesiti nota pec del 20 dicembre 2017

In relazione ai quesiti contenuti nella nota pec indicata in oggetto si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente appare opportuno rilevare che non può prescindersi ai fini della qualificazione del contratto in termini di subappalto o meno da una valutazione che deve essere fatta sulla fattispecie negoziale concreta, attività questa che, nella presente fase della procedura, deve essere l'operatore economico a svolgere, ciò avuto riguardo alle attività che intende subappaltare o meno e che devono essere indicate in sede di offerta.

A titolo meramente indicativo, in ordine alla definizione generale di subappalto, senza entrare nel merito delle valutazioni di stretta competenza dell'operatore economico, va richiamato il criterio, elaborato dalla giurisprudenza, ai sensi del quale, indipendentemente dal valore dello stesso o della percentuale di manodopera impiegata, si configura il subappalto ogniqualvolta il bene da porre in opera viene trasformato all'interno del cantiere o, in altri termini, quando il materiale fornito diviene bene, in senso giuridico, all'interno del cantiere;

Si avrà invece fornitura e posa in opera nelle residuali ipotesi in cui il materiale fornito entra già come un bene finito e, dunque, mantiene inalterate le proprie caratteristiche strutturali.

Con riguardo all'art. 105, comma 2, secondo capoverso del D. Lgs. n. 50/2016 si rappresenta che l'articolo in questione indica che costituiscono subappalto **le forniture con posa in opera e i noli a caldo**, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

In tal senso deve intendersi che le **forniture con posa in opera e i noli a caldo** non costituiscono subappalto quando non ricorrono i predetti presupposti.

Per il RUP
Ing. Gianluca Pellegrini
T.A.
Il Segretario Generale
Avv. Matteo Paroli